



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 6

OGGETTO: Esclusione dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dal geom. Pietro Di Girolamo.

Data 14.1.2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 14 del mese di gennaio, nella sede Comunale, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del TUEL, con atto dell'11 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del TUEL, secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 35/2013, depositata il giorno 8.1.2013, con il quale è stato affermato il principio che il diritto a percepire sia le spese sia gli onorari di difesa liquidati in sentenza sorge con il deposito della sentenza medesima, ciò in virtù della previsione dell'art. 91 c.p.c., secondo il quale *"il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"*;

RILEVATO, pertanto, che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione nel valutare l'ammissibilità alla massa passiva della liquidazione delle spese e degli onorari liquidati con sentenza debba avere riguardo all'epoca di avvenuto deposito della sentenza stessa e non di insorgenza della controversia legale;

VISTA l'istanza presentata dal geom. Pietro Di Girolamo in data 9.1.2012 ed assunta al protocollo con n. 98/I, in data 11.1.2012, con la quale il predetto creditore chiede l'ammissione alla massa passiva della liquidazione del debito del comune di Terracina di euro 7.647,00, di cui euro 3.244,80 per incarico coordinatore della sicurezza di cui alla determina del Dipartimento LL.PP. Reti e Servizi n. 481/gen. Del 28.5.2008, ed euro 4.402,20 di cui alla determina del Dipartimento finanziario n. 718/gen/del 10.9.2010;

VISTA l'attestazione resa dal Dirigente del Dipartimento Finanziario, ai sensi dell'articolo 254, comma 4, del TUEL, dalla quale risulta che a fronte del predetto debito è stata pagata la somma di € 1.248,00, per cui il residuo debito ammonta a euro 6.399,00;

RILEVATO che agli atti risultano anche i decreti ingiuntivi n. 151/2011 e n. 162/2011 emessi dal Tribunale Ordinario di Latina, Sezione Staccata di Terracina, rispettivamente, il 7.9.2011 ed il 14.9.2011 e depositati nelle stesse date, che riconoscono al geom. Pietro Di Girolamo il diritto a percepire, oltre le sorti capitali di cui sopra, anche le spese legali pari a complessivi euro 500,50 ed euro 500,00, oltre accessori di legge;

CONSIDERATO che i suddetti decreti ingiuntivi sono stati depositati il 7.9.2011 ed il 14.9.2011 e che l'epoca in cui è insorta l'obbligazione da parte del Comune deve essere fatta coincidere con tale giorno; pertanto, i suddetti debiti di 500,50 e 500,00 per spese legali, oltre accessori di legge, si riferiscono ad atti e fatti di




gestione verificatisi nell'anno 2011 per cui non rientra, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del TUEL, nella competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

- 1) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, il credito di euro 1.248,00 vantato dal geom. Pietro Di Girolamo, in quanto già pagato dal Comune di Terracina;
- 2) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del TUEL, i debiti di euro 500,50 ed euro 500,00, oltre accessori di legge, a carico del comune di Terracina ed a favore del geom. Pietro Di Girolamo in quanto riferiti ad atti e fatti di gestione verificatisi nell'anno 2011;
- 3) di riservarsi, con successivo provvedimento, di decidere in merito all'ammissione alla massa passiva della parte residua di debito ammontante a € 6.399,00 vantato dal predetto;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al responsabile del settore di competenza, al Dipartimento Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Terracina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE
Dr. Roberto FERRACCI



I COMPONENTI
Dott. Maurizio ALCANTRO

Rag. Teresa LANZERI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 21 GEN, 2014 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina

21 GEN, 2014

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

Il Delegato
Istruttore Amministrativo
Raimondo Pannozzo

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI